

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE**

Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al xxxx del R.A.C.C. in data xxxx, iniziata con atto di citazione, notificata in data xxxxx

da

- (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (...), Via (...) n. (...), partita iva (...), rappresentata e difesa dall'avv.(...);

Attrice

contro

- (...), In persona del legale rappresenta me pro tempore, con sede in (...) C.F. (...) rappresentata e difesa dall'Avv.(...);

Convenuta

aventi; per oggetto: bancari (deposito bancario, tassella di sicurezza, apertura di eredito bancario)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132. n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 e. 17 della L. n. 69 del 2009 e 118 disp. att. c.p.c.

Con atto di citazione regolarmente notificato, la società (...) (già(...)) evocava in giudizio (...), lamentando l'illegittimità del contratto di mutuo fondiario stipulato con l'Istituto bancario convenuto per l'importo di Euro 350.000.00. con atto a rogito del Notaio dott. (...) dell' (...).

In particolare, l'attrice si doleva dell'applicazione di interessi usurari, richiedendo la declaratoria di gratuità del contratto di finanziamento, e la ripetizione degli importi corrisposti per interessi per euro 79.195.09.

(...) eccepiva, nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza, non essendo percepibile il costo effettivo del finanziamento a causa dell'adozione di un piano di ammortamento alla francese, e instava per la rideterminazione del piano di ammortamento con l'applicazione di interessi al tasso legale.

L'attrice lamentava, inoltre, l'illegittimità della clausola c.d. floor statuente un tasso d'interesse minimo al 3% annuo in quanto lesiva delle regole di trasparenza nonché determinante uno sbilanciamento del sinallagma in danno alla mutuataria. affermando il proprio diritto alla restituzione degli interessi illegittimamente versati.

richiedeva, infine, il risarcimento dei danni subiti per la mancata disponibilità degli importi indebitamente pagati alla mutuante.

In data (...), si costituiva in (...), instando per il rigetto delle avverse pretese.

La convenuta eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione di ogni versamento effettuato da parte attrice in data anteriore al 6 ottobre 2010 o al 26 novembre 2011 (considerando il decorso del termine, rispettivamente, dalla data di notifica dell'istanza di mediazione ovvero dalla notifica dell'atto di citazione) nonché contestava le domande attorce nel merito, negando la sussistenza di interessi usurari, di costi occulti e/o di interessi anatocistici per effetto del piano di ammortamento alla francese, l'indeterminatezza del regolamento negoziale nonché l'illegittimità della clausola floor. L'Istituto bancario rilevava, infine, l'infondatezza della domanda risarcitoria ex ad verso formulata.

Alla prima udienza dell'(...), il Giudice assegnava i termini ex art. 183. comma 6. c.p.c. Seguiva lo scambio delle memorie istruttorie, all'esito del quale la causa veniva ritenuta documentalmente istruita e rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del(...), tenutasi con modalità cartolare, il Giudice tratteneva la causa a sentenza sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta, e concedeva i termini di legge per gli scritti conclusivi.

Preliminarmente si osserva che la CTU contabile, come richiesta da parte attrice, si palesa del tutto inutile ai fini di causa in quanto i quesiti individuati dalla parte come dirimenti per la soluzione della vertenza riguarderebbero la soluzione di questioni giuridiche, su cui si è formata una giurisprudenza (contraria alle tesi attore) pressoché pacifica come si vedrà infra, e in particolare: il cumulo fra interessi corrispettivi e di mora (nel calcolo della soglia) è escluso dalla giurisprudenza di legittimità; la validità del metodo di ammortamento alla francese e della clausola floor sono ribadite dalla giurisprudenza. La quale non considera rilevante la penale per estinzione anticipata nel calcolo della usurarietà. Senza dimenticare, peraltro, che la CTU non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., n. 30218 /2017).

A parere dell'Istituto creditizio, considerato che (...) ha fatto valere la propria pretesa con la notifica della domanda di mediazione (avvenuta il 6.10.2020 cfr. docc. 5 e 6 fascicolo attore), il diritto alla ripetizione sarebbe limitato ai soli pagamenti avvenuti nei dieci anni antecedenti a tale data, mentre dovrebbe considerarsi prescritto il diritto alla restituzione degli esborsi ultradecennali.

Ai fini del vaglio di tale eccezione, occorre rilevare come parte attrice richieda la restituzione degli importi corrisposti in forza del contratto di mutuo stipulato il 1.10.2004, rilevata la natura usuraria del tasso applicato c/o la nullità della clausola contrattuale relativa al piano di ammortamento alla francese e /o l'illegittimità della clausola negoziale floor.

Ebbene, per quanto attiene alle pretese restitutorie derivanti dalle eccepite nullità negoziali, si richiama il costante insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale "l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso" (Cass. civ. n. 10250/2014).

Pertanto, qualora venisse ravvisata un'ipotesi di nullità negoziale, la comunicazione della domanda di mediazione avrebbe determinato l'interruzione della prescrizione per i soli pagamenti avvenuti nei dieci anni antecedenti all'introduzione del procedimento di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, precludendo invece la ripetizione per i versamenti effettuati in data anteriore al 6.10.2010.

Ciò premesso, occorre, tuttavia, rilevare come l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta - quand'anche fondata per le dedotte ragioni - non appaia dirimente ai fini decisori, risultando necessario verificare con priorità la sussistenza dei profili di nullità negoziale, dai quali discenderebbe l'eventuale credito restitutorio di parte attrice; oltretutto si tratterebbe di un'eccezione limitata solamente ad una parte delle somme richieste dalla mutuatario.

Passando, dunque, ad esaminare nel merito le doglianze sollevate da (...) in relazione al contratto di mutui fondiario del 1.10.2004, le stesse risultano infondate.

In primo luogo, non appare meritevole di accoglimento la censura di usurarietà dei tassi d'interesse convenuti per il finanziamento de quo.

La metodologia di calcolo del tasso d'interesse adottata da parte attrice, che vede la sommatoria dei saggi di interessi corrispettivi e moratori pattuiti nonché di tutti gli altri oneri previsti in contratto (quali la

commissione per l'estinzione anticipata del mutuo), non appare conforme ai più recenti insegnamenti giurisprudenziali (cfr. doc. 3 fascicolo attorco).

Come correttamente argomentato dalla Suprema Corte, gli interessi corrispettivi e moratori "costituiscono unità eterogenee tra loro alternative (riferite l'uno al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi. Come già osservato da questa Corte, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, peraltro, non si possono tra di loro cumulare (Cass. 17 ottobre 2019. n. 26286)" (cfr. Cass. civ. n. 31615/2021),

Ciò stante, l'accertamento del superamento del tasso soglia non deve essere condotto mediante la sommatoria dei tassi previsti per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori (cfr. Cass. civ. n. 7352/2022 "ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020. n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2. comma 4. della L. n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021. n. 31615)").

Parimenti irrilevante ai fini della verifica della sussistenza di tassi usurati risulta la commissione di estinzione anticipata del mutuo, trattandosi di un onere collegato non già alla remunerazione per le somme ricevute a mutuo e all'ordinario andamento del rapporto contrattuale, bensì alla facoltà di recesso eventualmente esercitata dal cliente (cfr. Cass. civ. n. 7352/2022 "questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr. in tema di commissione di massimo scoperto. Cass., Sez. U., 20711672018. n. 16303. cui "adde" Cass., 18701/2099. n. 1464); facendo applicazione di questi principi' al caso di specie, ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori; la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio; i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi; ma, a ben vedere, proprio la riunione di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usura; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i costi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. ex art. 2-bis. di n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella f (...) "1 (...)

Tutto ciò considerato, analizzati separatamente e singolarmente i tassi degli interessi convenuti nel contratto di mutuo per cui è causa (cfr. docc. I e 2 fascicolo attorco), non si rileva alcun superamento delle soglie d'usura legislativamente previste, con conseguente infondatezza delle pretese attoree.

Deve parimenti essere rigettata anche la domanda di nullità del contratto di finanziamento per indeterminazione.

Parte attrice sostiene che l'adozione di un piano di ammortamento alla francese (con previsione di rate composte da quote di interessi via via decrescenti e di capitale crescente) ha determinato un tasso effettivo diverso e superiore a quello contrattualmente convenuto, di cui il mutuatario non aveva avuto immediata percezione in sede di stipula negoziale.

La doglianza non coglie nel segno.

Come si evince dalla documentazione in atti (cfr. docc. I c 2 fascicolo attorc), il contratto indica con precisione e chiarezza l'importo mutuato (Euro 350.000.00), il numero complessivo delle rate (120) nonché il tasso praticato (tasso nominale annuo del 3.294% variabile mensilmente, indicizzato alla media percentuale mensile dell'Euribor 3 mesi maggiorato di 1.15 punti percentuali, tasso che non potrà mai essere inferiore al 3%. con prima rata calcolata al tasso nominale annuo del 3,294%; lasso di mora pari a due punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora), mentre il piano di ammortamento riporta il numero delle rate, la loro scadenza, l'importo di ogni singola rata, con specificazione della quota capitale e della quota interessi, nonché il debito residuo.

La mutuatari era. dunque, in grado di comprendere e verificare l'ammontare degli interessi dovuti in applicazione del tasso pattuito, con conseguente insussistenza del lamentato profilo di indeterminazione contrattuale.

Dall'adozione del piano di ammortamento alla francese non discende neppure un illegittimo fenomeno di anatocismo, come sostenuto dall'attrice.

Anche siffatta censura appare infondata, secondo la giurisprudenza maggioritaria a cui questo Giudicante intende dare seguito (cfr. Trib. Pordenone, sent. n. 222/2020 "Infatti, non si verifica alcun fenomeno anatocistico, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 1283 c.c., se le clausole contrattuali prevedono in relazione alle singole rate il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso o variabile) sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già scadute. E ciò in quanto, in primo luogo, gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo, in secondo luogo, alla scadenza della rata gli interessi maturati non sono capitalizzati, ma sono considerati quale quota interessi della rata di rimborso del mutuo ed infine In quanto, considerandola rata, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale (quota via via crescente con il progredire del rimborso) il pagamento a scadenza riduce il capitale. Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse "composto "per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante.").

Ai fini dell'infondatezza delle tesi attoree, giova altresì rilevare come la previsione di un piano di ammortamento alla francese sia contenuta in un atto notarile e sia stata espressamente accettata dalla mutuataria.

Risulta, infine, priva di pregio la censura relativa alla clausola cd. floor.

Parte attrice sostiene che la previsione contrattuale relativa ad un tasso nominale variabile, con un tasso minimo di interesse (cd. floor), ha determinato uno squilibrio sinallagmatico in quanto la mutuata non ha potuto beneficiare della diminuzione dei tassi, contrariamente alla banca che è stata libera di adeguare in aumento il relativo tasso

La tesi non appare meritevole di accoglimento.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (cfr. App. Milano 3 maggio 2022 n. 1433; Trib. Roma 6 gennaio 2022; App. L'Aquila 17 maggio 2021 n. 738 c 1048/2020; App. Firenze 3034/2019;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Trib. Milano 10 dicembre 2021 n. 10243 Trib. Venezia 27 febbraio 2019 n. 393; Trib. Bologna 31 gennaio 2018 e 6 marzo 2018, Trib. Lanciano 4 aprile 2018; Trib. Trento 6 luglio 2017; Trib. Monza 8 febbraio 2017; Trib. Treviso 6 luglio 2016) a cui si ritiene di aderire, la clausola floor persegue un interesse legittimo, ossia quello di garantire al mutuante una remunerazione predeterminata per il servizio offerto al cliente -anche in caso di rilevante diminuzione dell'Euribor, e al contempo può risultare economicamente vantaggiosa anche per il mutuatario (ABF Collegio di Napoli, Decisione n. (...) di cui si discute si presenta come perfettamente valida, perseguendo un interesse senz'altro meritevole di tutela. Un interesse meritevole, si badi, non solo per l'intermediario - che in tal modo si assicura che il tasso di remunerazione del finanziamento erogato non vada mai al di sotto della soglia contrattualmente stabilita (c.d. "floor"), così soddisfacendo anche quell'esigenza di sana e prudente gestione e di remuneratività degli impieghi che è alla base dello speciale statuto normativo dell'impresa bancaria - ma anche nella prospettiva dello stesso cliente il quale pure, mentre sopporta il rischio illimitato dell'aumento del parametro oltre il tasso di riferimento, beneficia delle sue riduzioni solo parzialmente, ovvero solo fino al raggiungimento della soglia medesima. Gli è, infatti, che la convenienza anche per il cliente di una previsione contrattuale del tipo di quella di cui si discute - oltretutto piuttosto diffusa nel mercato di riferimento - consiste nel poter conseguire dall'intermediario la fissazione di un tasso di riferimento più basso, e così di un pricing nel complesso più conveniente, di quello da questi ordinariamente praticato nei finanziamenti indicizzati puri; e ciò appunto grazie al valore dell'opzione floor prevista in contratto e che in questo modo il cliente implicitamente vende all'intermediario.").

Ciò stante, la previsione negoziale in esame non determina alcuno squilibrio del sinallagma contrattuale, oltre ad essere una clausola chiara e approvata espressamente dalla cliente nell'ambito di un atto notarile (cfr. Cass. civ. n. 15237/2017 "Le clausole inserite in un contratto notarile, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non sono qualificabili come "predisposte" dal medesimo, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 cod. civ., e, quindi, ancorché vessatorie, non abbisognano di specifica approvazione").

In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze relative al contratto di mutuo, incorrerà parimenti in rigetto la domanda attorea di risarcimento danni per l'indisponibilità delle somme versate all'Istituto bancario, pretesa peraltro sfornita di adeguata allegazione e di supporto probatorio.

Alla soccombenza seguono le spese di lite, da liquidarsi con riferimento ai parametri minimi, valutata l'attività concretamente svolta e l'assenza di istruttoria, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato al D.M. n. 147 del 2022.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reietta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- 1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, le domande proposte da parte attrice;
- 2) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese legali del presente procedimento che si liquidano in Euro 7.052,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Pordenone, il 23 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2023.